

La “nuova” residenza fiscale delle società e degli enti nella riforma fiscale italiana

di Luigi Belluzzo e Ivan Mastrototaro

L'approfondimento

Con la Legge delega n. 111/2023 è stato inaugurato un periodo di riforme che dovrebbero interessare l'Italia almeno sino al 2025 e che - quantomeno nelle manifestate intenzioni dal legislatore delegante - dovrebbero essere idonee a favorire l'adeguamento del sistema tributario italiano alla prassi comunitaria e incentivare la competitività del Paese. Tra i decreti attuativi della Legge delega assume particolare rilevanza il D.Lgs. n. 209/2023 in materia di fiscalità internazionale che, tra le varie modifiche, ha significativamente inciso sui criteri di attrazione della residenza fiscale in Italia, sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche.

L'art. 3, lett. c), della Legge delega n. 111/2023, infatti, prevede una revisione della disciplina della residenza fiscale “con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni” che mira evidentemente al superamento di quei criteri di collegamento della residenza fiscale di matrice domestica che spesso hanno determinato difficoltà di coordinamento con la disciplina transnazionale.

Gli intenti del legislatore delegante e - come si avrà modo di evidenziare nel presente approfondimento - anche il risultato raggiunto dal legislatore delegato, sono certamente apprezzabili e

colgono nel segno nella prospettiva di un’“internazionalizzazione della disciplina domestica”.

La nuova residenza fiscale per i soggetti corporate

Con particolare riguardo alle società, enti e associazioni, l'art. 2 del D.Lgs. n. 209/2023 ha modificato - con decorrenza 1° gennaio 2024 - l'art. 73 del T.U.I.R. eliminando il criterio dell'oggetto principale e sostituendo il criterio della sede dell'amministrazione con quelli della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale della società o ente nel suo complesso. È invece rimasto immutato il criterio formale della localizzazione della sede legale nel territorio dello Stato.

La modifica normativa si pone, nell'ottica di un adeguamento delle disposizioni concernenti la residenza alla prassi internazionale e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, che, per la determinazione della residenza fiscale delle società fanno riferimento al *place of effective management* (POEM), ossia alla sede di direzione effettiva, e non contengono invece alcun riferimento al criterio dell'oggetto principale.

La modifica recata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 209/2023, enfatizzando la rilevanza del concetto di

Luigi Belluzzo - TEP, ODCEC, ICAEW, Founding Partner di Belluzzo International Partners, Docente di Wealth Planning - (SDA Bocconi)

Ivan Mastrototaro - Avvocato, Senior Consultant di Belluzzo International Partners